

**IN BREVE n. 007-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **OMESSA MENZIONE DI DOCUMENTO NELLA DIMISSIONE: COLPA GRAVE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE** da

DoctorNews Anno XV n. 29 del 10 febbraio 2017 a cura di avv.E.Grassini-DirittoSanitario  
Considerata la intrinseca evidente rilevanza del referto, restano accertate sia la sussistenza del nesso di causalità tra condotta contestata, sia la connotazione gravemente colposa della condotta stessa  
[\[continua..\]](#)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/omessa-menzione-di-documento-nella-dimissione-colpa-grave-e-responsabilita-amministrativocontabile/?xrtid=SVXSCVLRRLTYLLAAYPRSCXSS>

## **PENSIONI. M5S: LE CASSE PREVIDENZA DEVONO TORNARE PUBBLICHE. ROBERTA LOMBARDI: PRIVATIZZARLE È INCOSTITUZIONALE** da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Roma, 9 febbraio 2017 - "Le Casse previdenziali privatizzate con un decreto legislativo del 1994 e quelle nate da un altro decreto del 1996 devono tornare pienamente nella sfera pubblica. Ecco perché nel marzo scorso abbiamo presentato un progetto di riforma in tal senso: bisogna sciogliere l'ambiguità di fondo tra finalità pubblica e gestione privata". Lo dicono i deputati M5s con la portavoce Roberta Lombardi, prima firmataria della proposta. "Faremo una dura battaglia contro ogni testo, come quello del pd a prima firma di salvo, che punti invece a privatizzare del tutto le casse pensionistiche dei professionisti. Non si possono sdoganare per mezzo della legge - aggiunge Lombardi - gestioni finanziarie scriteriate che hanno contribuito a minare i conti di molti enti previdenziali". "ricordiamo che le Casse rientrano nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e sono inserite nel conto economico consolidato dello Stato. E' incostituzionale privatizzarle, almeno finché la loro funzione troverà fondamento nell'articolo 38 della Costituzione. I casi sono due - chiude Lombardi - si elimini l'obbligo di contribuzione oppure si ripubblicizzino del tutto le Casse. Il M5s, naturalmente, opta per questa seconda ipotesi, riconoscendo la finalità pienamente pubblica degli enti". (ansa).

## **I CANI ABBAIANO TROPPO? È REATO PER LA PADRONA** a cura di Marina Crisafi StudioCataldi

### **Integrata la fattispecie di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p.**

Se i cani sono vivaci, abbaiano troppo e il padrone non è in grado di tenerli sotto controllo rischia grosso. Ne sa qualcosa una donna condannata per il reato ex art. 659 del codice penale a causa del disturbo arrecato dai propri animali ai vicini di casa. La punizione, decisa nel merito, viene confermata anche dalla Cassazione (sentenza n. 5613/2017 depositata oggi, qui sotto allegata). Nella vicenda, la donna ritenuta colpevole del reato di disturbo e occupazioni dei vicini, poiché non aveva impedito ai propri due cani di abbaiare giorno e notte, veniva condannata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto alla pena di 200 euro di ammenda.

#### **CODICE PENALE - articolo n. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.**

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro .
2. Si applica l'ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

In particolare nella sentenza **Corte di Cassazione sezione III penale - sentenza numero 5613 del 15.12.2016:**

*"l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal che il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità".*

Per cui l'accertamento della effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone, in ogni caso, **"costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito"**.

**Leggi in**

**<http://www.studiocataldi.it/articoli/25019-i-cani-abbaiano-tropo-e-reato-per-la-padrone.asp>**

**IN ALLEGATO A PARTE - CASS. Sentenza 5613/2017 (documento 033)**

## **NOTIFICA AL PORTIERE DI CARTELLA ESATTORIALE o DI ACCERTAMENTO FISCALE**

La notifica al portiere di una cartella di pagamento o di un accertamento fiscale non è valida se la relazione dell'ufficiale giudiziario è priva delle attestazioni sul mancato rinvenimento delle persona legittimate a riceverle.

*"In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'articolo 139 di procedura civile secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E' pertanto nulla la notificazione nella mani del portiere quando la*

*relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata".*

**Corte di Cassazione sez.V civile - sentenza numero 3595 del 12.1.2017 dep. il 10 febbraio 2017**

### **RICONGIUNZIONE o CUMULO?** estratto da PensioniOggi

Data, ora, la possibilità del cumulo previdenziale non oneroso è sempre conveniente il cumulo? Perché non è stata allora abolita la ricongiunzione? Domande più che giustificate. Talora la ricongiunzione anche se onerosa può infatti essere più conveniente.

Un periodo antecedente al 1992 accreditato presso l'AGO (assicurazione generale obbligatoria) come lavoratore dipendente con la ricongiunzione presso la gestione pubblica (ora ex Inpdap) potrebbe fargli acquisire una «quota A» di pensione superiore rispetto all'assicurazione Ago in quanto le aliquote di rendimento nella gestione del pubblico impiego antecedenti al 1992 sono più favorevoli e, inoltre per la determinazione della retribuzione pensionabile su tale quota si continuerà a fare riferimento all'ultimo stipendio percepito, anziché alla media degli ultimi cinque anni.

Pertanto prima di ogni decisione di scelta è consigliabile fare le due proiezioni per poter scegliere la più vantaggiosa, tenendo presente ogni pro e contro ... la ricongiunzione per quanto onerosa potrebbe risultare più conveniente perché rispetto al cumulo potrebbe far incrementare il reddito di pensione in modo tale da sofferire, proiettata negli anni, all'onere dei versamenti richiesti.

Ricordiamo, inoltre, che l'articolo 1 comma 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) dà la facoltà di recesso solo per i periodi ricongiunti in base alla legge 29/1979, lasciando fuori i periodi ricongiunti secondo la legge 45/1990 con le Casse privatizzate.

Riguardo alla totalizzazione, questa, di regola, è sempre meno vantaggiosa rispetto al cumulo perché il calcolo della pensione viene fatto con le regole del contributivo, mentre col cumulo ciascuna gestione erogherà la propria quota secondo le regole del proprio ordinamento con il vantaggio, peraltro, che per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 si potrà utilizzare tutta l'anzianità non coincidente accreditata presso le diverse gestioni coinvolte.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE ACQUISTO FARMACI GALENICI**

#### **Domanda**

È detraibile la spesa sostenuta per l'acquisto di un farmaco galenico?

#### **Risponde G. Napolitano**

Tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, calcolata sull'ammontare complessivo delle stesse che eccede l'importo della franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), sono ricomprese anche quelle sostenute per l'acquisto di farmaci galenici, ossia preparati direttamente dal farmacista. In generale, le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario ("*scontrino parlante*"). Per quanto concerne il requisito dell'indicazione della natura del prodotto acquistato, è sufficiente che il documento di spesa contenga la dizione generica di "*farmaco*" o di "*medicinale*", mentre, per quanto attiene all'indicazione della qualità, è necessario che sul documento stesso sia riportata la denominazione del farmaco. Tali obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell'ipotesi in cui si intenda beneficiare della detrazione d'imposta per l'acquisto di medicinali galenici. Anche per questa tipologia di medicinali, quindi, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con "*scontrino parlante*". In alternativa, il farmacista può emettere fattura, riportando per l'indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura "*farmaco*" o "*medicinale*" e per la qualità

dello stesso la dicitura “*preparazione galenica*”. Inoltre, per poter beneficiare della detrazione, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso (risoluzione n. 218/E del 12 agosto 2009).

## **L'OMESSO CONTROLLO DELLA CARTELLA CLINICA AGEVOLA IL RICORSO ALLE PRESUNZIONI**

da DoctorNews Anno XV - n. 35 - 17 febbraio 2017 a cura di avv.E.Grassini - dirittosanitario

Il medico ha l'obbligo di controllare la completezza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei referti allegati [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/l-omesso-controllo-della-cartella-clinica-agevola-il-ricorso-alle-presunzioni/?xrtid=TCPXYCSASVRXTRLTACTYXLL>

## **DECRETO MILLEPROROGHE - PENSIONI**

E' stato rinviato al 2018 l'adeguamento delle pensioni, volto a compensare l'inflazione che prevede la restituzione dello 0,1% sugli assegni previdenziali.

## **NEL PERIMETRO ANCHE I CONTRIBUTI ALLE CASSE** da Sole 24 ore - risposta 648

**D** - Si chiede se rientrano nella rottamazione anche i contributi dovuti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti riscossi da Equitalia.

**R** - Stando al tenore letterale della norma, il perimetro applicativo della definizione agevolata riguarda le somme riferite anche a contributi previdenziali per i quali l'ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione. Pertanto, in questo contesto si ritiene, ad oggi, possibile rottamare anche i contributi dovuti alle casse di previdenza dei liberi professionisti sempre se riscossi da Equitalia. Si segnala tuttavia che questa soluzione non è condivisa dalle Casse professionali, che hanno attivato un confronto istituzionale sull'argomento.

## **OK AL BONUS BEBE' PER IL NIDO** da PensioniOggi

Ok del Governo (Gentiloni ha firmato in data 16 febbraio il dpcm) al decreto sul buono per frequentare gli asili nido, introdotto dalla legge di Bilancio.

La misura consiste in un buono di mille euro su base annua, parametrato su undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bimbi nati dal 2016 in poi. Il buono, che potrà essere percepito per un massimo di un triennio visto che si riferisce alla platea dei bimbi tra gli 0 e 3 anni, sarà corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private. La fruizione del bonus è sganciata dall'accertamento dell'Isee o dei redditi Irpef del genitore. Anche su questa misura, come accade spesso, è previsto un vincolo di bilancio annuo. Il beneficio è infatti

ricosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019.

Accanto al buono nido la Legge di bilancio ha introdotto, sempre a partire dal 1° gennaio 2017, di un premio *una tantum* pari a 800 euro alla nascita o all'adozione del bambino, senza soglie di reddito, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto di adozione. La corresponsione del premio sarà demandata all' INPS, su domanda della futura madre e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini Irpef.

### **CONGEDO OBBLIGATORIO AL NEO PADRE** da PensioniOggi

Estensione del congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti.

Per i padri lavoratori dipendenti è prevista la proroga agli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. I giorni di congedo obbligatorio raddoppiano nel 2018 passando da due a quattro, fruibili anche in modo non continuativo. La misura, come noto, era stata introdotta in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, pertanto, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio saranno quattro elevabili a cinque previo accordo con la madre.

Non è stata, invece, riproposta nella legge di bilancio la facoltà, prevista sino allo scorso anno, per il padre di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima (congedo facoltativo).